

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00446/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 446 del 2025, proposto da
World Wide Fund For Nature (Wwf Italia) E.T.S., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro
Corporente, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, I Traversa
Divisione Siena n.21;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, Complesso
Monumentale San Domenico;

nei confronti

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, Complesso
Monumentale San Domenico;

per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere sull'istanza a provvedere presentata dalla Associazione WWF Italia a mezzo pec del 11/06/2025 e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere, ai sensi dell'art. 34 commi 3, 4 e 6 della Legge n. 394/91, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione dell'emananda sentenza, alla definizione del procedimento previsto dall'articolo 34 della legge 394 del 1991, relativamente al Parco Nazionale della Costa Teatina istituito con la legge 93 del 2001 (articolo 8, comma 3) ed incluso nel Primo Programma di cui al comma 6 (lettera l-bis) dell'art. 34, nonché all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi; nonché per la nomina di un commissario *ad acta* affinché provveda sostitutivamente per il caso di ulteriore inadempimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Abruzzo e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso ritualmente notificato l'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature (WWF Italia) E.T.S. ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sull'istanza dalla medesima presentata a mezzo pec del 11/06/2025 avente ad oggetto: *“Parco Nazionale Costa Teatina – conclusione del procedimento ex lege n. 394 del 1991, come anche disciplinato dall'art. 2, comma 3 bis del D.L. n. 225*

del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011” e del conseguente obbligo di provvedere delle Amministrazioni intimate sulla predetta istanza, nonché per la condanna delle stesse a concludere il procedimento previsto dalla Legge n. 394/1991, ovvero, tra l'altro, di costituire il soggetto di gestione provvisoria dell'Area protetta nazionale e successivamente dell'Ente Parco Nazionale della Costa Teatina, con nomina del Commissario *ad acta* in caso di perdurante inerzia.

2.- Il gravame è affidato alla denuncia di un'unica articolata doglianza con cui si lamenta l'illegittimità del silenzio inadempimento per violazione dell'art. 2 della L. n. 241/1990 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 6 della L. 6.12.1991, n. 394, essendo spirato il termine di conclusione del procedimento di 180 giorni previsto dal comma 3 dell'articolo 34 della L. n. 394/1991, tenuto conto che il Parco Nazionale della Costa Teatina è stato incluso nel programma delle aree protette di cui al comma 6 dell'articolo 34 (lettera l-bis) della L. 6.12.1991, n. 394.

3.- Si sono costituiti in resistenza al ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MASE che hanno versato nel fascicolo processuale documenti e una relazione con cui hanno contestato sia l'esposizione di fatto che la censura *ex adverso* svolta, concludendo per il rigetto del gravame in quanto inammissibile e/o improcedibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

La Regione Abruzzo, parimenti evocata in giudizio, si è costituita con atto di mera forma.

4.- Con ordinanza collegiale n. 500/2025 del 15/12/2025 questo Tribunale, ritenendo necessari, ai fini del decidere, approfondimenti istruttori, ha richiesto alla Regione Abruzzo il deposito di una dettagliata relazione sui fatti di causa e sulla specifica censura articolata in ricorso, e di ogni documento utile ai fini della decisione, e ha rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio del 13 marzo 2026.

5.- In esecuzione dell'ordine istruttorio impartito l'Avvocatura Distrettuale dello Stato ha depositato nel fascicolo processuale, nell'interesse della Regione Abruzzo, la nota in data 08/01/2026 indirizzata al Dipartimento Avvocatura Regionale e

Attività Legislativa con cui i Dirigenti regionali del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO –DPC032 e del SERVIZIO FORESTE E PARCHI – DPD021: i) rinviando agli elementi istruttori già forniti con la precedente nota n. 438996 del 06/11/2025 (anch'essa prodotta in giudizio) ove era stato rappresentato che le circostanze di fatto richiamate nel ricorso sarebbero in parte superate dagli ulteriori sviluppi procedimentali attivati su impulso del MASE che, nota prot. RA/378365 del 24/09/2021, ha convocato un Tavolo istituzionale con l'obiettivo di riavviare il procedimento per l'istituzione del Parco Nazionale della Costa Teatina e ha affidato all'ISPRA l'elaborazione di una nuova proposta tecnica di perimetrazione; ii) segnalano l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha apportato modifiche alla disciplina legislativa inerente alla istituzione del Parco della Costa Teatina, rappresentando la necessità di valutare gli eventuali effetti dello *ius superveniens* sul procedimento giurisdizionale in corso.

6.- Con successiva ordinanza collegiale n. 177/2026 del 03/04/2026 questo Tribunale, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Regione Abruzzo di fornire documentati chiarimenti in ordine:

“1) alla esatta individuazione degli enti locali interessati alla istituzione del “Parco della Costa teatina” (ora denominato Parco della “Costa dei Trabocchi e Teatina” a seguito delle modifiche introdotte ad opera dell’art. 1 - commi 692 e 693 della Legge 30/12/2025, n. 199);

2) alle modalità di coinvolgimento degli enti locali come sopra individuati nella fase procedimentale volta all’adozione delle misure di salvaguardia”.

7.- In esecuzione del nuovo ordine istruttorio le Amministrazioni hanno depositato ulteriori documenti e relazioni con cui hanno fornito i chiarimenti richiesti.

8.- In prossimità dell'udienza di trattazione parte ricorrente ha depositato una memoria ex art. 73 c.p.a. con la quale si è riportata alle rassegnate conclusioni chiedendone l'integrale accoglimento.

9.- All'udienza camerale del 12 giugno 2026, sentito il procuratore di parte ricorrente presente, la causa è stata introitata per la decisione.

10.- Il ricorso è meritevole di positivo scrutinio nei sensi appresso specificati.

Ai fini di un compiuto inquadramento della *res iudicanda*, vale, anzitutto, ricostruire la cornice normativa (generale e speciale) di riferimento e la giurisprudenza formatasi in materia.

10.1.- L'istituzione del Parco nazionale della Costa Teatina è stata prevista dal comma 3 dell'art. 8 della legge 8 marzo 2001, n. 93 che, nella formulazione all'epoca vigente, così statuiva: *“Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale "Costa teatina" sono finanziati nei limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001”*.

Il comma 3 dell'art. 34, della Legge 06/12/1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), espressamente richiamato dalla disposizione normativa istitutiva del Parco, prevede che *“il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9”*.

In base al modello generale delineato dalla Legge 06/12/1991, n. 394, il procedimento di definizione del territorio compreso in un parco nazionale si articola in due distinte fasi:

a) in una prima fase, di carattere cautelare ed eventuale, il Ministero dell'Ambiente provvede alla perimetrazione provvisoria sulla base degli elementi conoscitivi e scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali e regionali e, sentiti la Regione e gli enti locali territorialmente interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi (art. 34, comma 3); sino alla costituzione degli Enti parco, la gestione provvisoria del parco è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente;

b) nella seconda fase, la delimitazione in via definitiva è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Regione (art. 8, comma 1); il decreto istitutivo del Presidente della Repubblica, infine, è adottato d'intesa con la Regione (art. 2, comma 7).

Nella prima fase il Ministero esercita una discrezionalità tecnica, trattandosi di individuare, alla stregua di canoni scientifico-specialistici, l'area territoriale di potenziale pregio ed interesse ambientale, in vista della sua immediata tutela in via cautelare fino alla perimetrazione definitiva ed è tenuto a consultare le Regioni e gli enti locali interessati, i quali sono, *ex lege*, chiamati e titolati a fornire il loro contributo partecipativo, riguardo alle misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi nonché alla zonizzazione interna ai confini provvisori del parco nazionale.

Il coinvolgimento degli enti locali interessati, oltre che della Regione, nel cui territorio ricade il perimetro del parco nazionale rappresenta, nell'ottica della più ampia cooperazione tra i vari livelli governo, uno snodo procedimentale essenziale nell'ambito del procedimento istitutivo dei parchi nazionali, che assume pertanto rilevanza già nella fase di competenza del Ministro dell'Ambiente volta all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.

Nella seconda fase, caratterizzata dall'intesa tra Stato e Regione recepita nel D.P.R. istitutivo del parco nazionale, il potere amministrativo è espressione di

discrezionalità mista, perché all'apprezzamento tecnico-scientifico si affiancano valutazioni di tipo squisitamente politico-amministrativo, comportanti una ponderazione comparativa fra l'interesse pubblico c.d. primario, relativo alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, e gli interessi (eventualmente di segno contrario) pubblici c.d. secondari, collettivi e privati, fra i quali quelli delle comunità locali.

La normativa in esame impone in capo a tutti gli enti a vario titolo coinvolti nella protezione dei beni ambientali e nella tutela dell'assetto del territorio - Stato, Regioni ed enti locali - un "*dovere di leale collaborazione*" che impone agli attori istituzionali sul cui territorio gli interventi sono destinati a realizzarsi l'adozione di adeguate forme di cooperazione ed intese.

L'intesa tra lo Stato e la Regione, prescritta dall'art. 2, comma 7, della legge n. 394/1991 soltanto nella seconda fase, costituisce uno strumento di raccordo che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, non può tradursi in un potere di veto in grado di paralizzare a tempo indeterminato l'esercizio di una competenza statale, specie quando questa attiene alla tutela di interessi unitari e indivisibili come quello ambientale (vedi Corte Cost., sentenza n. 12 del 28 gennaio 2009; in tali termini, T.A.R. Catania, sentenza 09/06/2026, n. 1681).

10.2.- Dopo l'istituzione *ex lege* del Parco nazionale della Costa Teatina ad opera del comma 3 dell'art. 8 della legge 8 marzo 2001, n. 93, il relativo specifico procedimento è stato poi regolato dall'articolo 2, comma 3 bis, del Decreto legge 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge n. 10/2011, che ha previsto, nel caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 entro l'originario termine del 30 settembre 2011, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario *ad acta* per provvedere alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Detto termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 2012 in forza dell'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 e, successivamente,

prorogato con successivi provvedimenti fino al 31 dicembre 2013.

Non essendo stati rispettati i termini previsti, con DPCM del 4 agosto 2014 è stato quindi nominato il Commissario *ad acta* per assicurare la piena attuazione del citato articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 attraverso la delimitazione provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le Regioni.

Da ultimo, la normativa inerente alla istituzione del Parco della costa teatina è stata di recente modificata ad opera dell'art. 1, commi 692, 693 e 694 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) che: 1) ha modificato la denominazione del Parco, divenuto ora della “*Costa dei Trabocchi e Teatina*” (comma 692); 2) ha introdotto l'obbligo di coinvolgere i comuni interessati anche nella seconda fase di adozione del decreto presidenziale volto all'istituzione definitiva del Parco, che ora deve quindi avvenire “*con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, sentiti i comuni interessati*” (comma 693); 3) ha disposto l'abrogazione del cennato comma 3-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (comma 694), inerente alla nomina del commissario *ad acta*.

11.- Illustrate nei termini anzidetti la cornice normativa di riferimento e la giurisprudenza formatasi in materia, al fine di delimitare il perimetro oggettivo dell'odierno contenzioso, va premesso che il gravame attiene all'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intinate di concludere soltanto la prima fase del procedimento istitutivo del Parco nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina.

11.1.- In via preliminare si deve poi precisare che, contrariamente a quanto ipotizzato dalla Regione Abruzzo con la nota in data 08/01/2026, le modifiche normative apportate dall'art. 1, commi 692, 693 e 694 dalla legge 30 dicembre

2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) non hanno alcuna incidenza rispetto alla fattispecie per cui è causa, tenuto conto che lo *ius superveniens* ha comportato, da una parte, la mera modifica della denominazione del Parco, dall'altro, l'introduzione dell'obbligo di coinvolgere i comuni interessati anche nella fase di adozione del decreto presidenziale volto all'istituzione definitiva del Parco. Nemmeno l'abrogazione della disposizione normativa inerente alla nomina del Commissario *ad acta* assume rilievo in considerazione del fatto che, per quanto si dirà, l'attività commissariale è stata superata a seguito dell'avvio del nuovo iter procedimentale da parte del MASE.

11.2.- Conseguentemente deve ritenersi irrilevante la questione incidentale di legittimità costituzionale del comma 694 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, come prospettata da parte ricorrente.

12.- Ciò posto, dall'esame delle attività svolte dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento istitutivo del Parco secondo il loro sviluppo diacronico emerge la fondatezza della pretesa azionata.

Occorre infatti dare conto che il Commissario *ad acta* nominato con DPCM del 4 agosto 2014 nel mese di agosto 2015 ha in effetti presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la proposta di perimetrazione e zonazione del Parco e la relativa disciplina di tutela, sulle quali la Regione Abruzzo ha avanzato proposte di modifica che il Ministero dell'Ambiente ha ritenuto di accogliere.

Con note del 2 e del 16 marzo 2016 il Ministero dell'Ambiente ha provveduto ad inoltrare gli atti relativi all'istituzione del Parco al Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con successiva nota prot. 029368 del 22 ottobre 2019, indirizzata alla Regione Abruzzo, il MASE ha dato atto degli esiti della riunione tenutasi in data 18 aprile 2019 presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove è stato “*convenuto che il procedimento in capo al Commissario ad acta possa ritenersi concluso, senza gli esiti previsti dalla norma*

che assegnava allo stesso Commissario il compito di predisporre gli atti ai fini dell'istituzione del Parco nazionale e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa ritenersi reintegrato nelle competenze ad esso assegnate dalla legge per quanto riguarda l'istituzione dei parchi nazionali”.

Per effetto degli ulteriori sviluppi procedimentali attivati su impulso del Ministero con la soprarichiamata nota - non contestata dalla parte ricorrente - deve ritenersi che la proposta di perimetrazione e zonazione del Parco e della relativa disciplina di tutela, come formulata dal Commissario *ad acta*, sia stata superata dell'attività svolta dal Ministero che ha riavviato il procedimento per l'istituzione del Parco, affidando all'ISPRA l'elaborazione di una nuova proposta tecnica di perimetrazione.

A seguito di varie interlocuzioni e dei lavori svolti dal Tavolo istituzionale appositamente istituito, che ha visti coinvolti il MASE, l'ISPRA e i competenti Servizi della Giunta regionale, ma non anche i Comuni interessati, l'ISPRA ha elaborato la proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione del Parco che è stata quindi trasmessa con nota prot. n. 70953 del 23/12/2022 al MASE che, a sua volta, l'ha inviata alla Regione con nota prot. n. 983 del 4 gennaio 2023 al fine di acquisire dagli Uffici regionali le preliminari valutazioni tecniche di competenza, nonché di verificare le opportune modalità di partecipazione degli enti locali e dei portatori di interesse.

Successivamente il MASE, con nota prot. n. 71701 del 4 maggio 2023, ha trasmesso alla Regione Abruzzo anche la bozza di disciplina di tutela del Parco elaborata dall'ISPRA richiedendo alla Regione stessa di voler porre in essere le preliminari valutazioni tecniche di competenza entro un termine congruo e manifestando la volontà di convocare, al termine della fase tecnica, *“un nuovo incontro del tavolo istituzionale, preliminare al fine di dare impulso alle opportune modalità di partecipazione degli Enti Locali e dei portatori di interesse che la Regione ritenesse opportune”.*

Il MASE, con varie note indirizzate ai Dirigenti dei Servizi regionali competenti (l'ultima nota reca la data del 06/02/2024), al fine di dare ulteriore impulso all'iter procedurale e di addivenire alla più ampia condivisione della scelta finale, ha più volte sollecitato, senza ottenere alcun riscontro, l'adozione delle valutazioni tecniche regionali in ordine alla perimetrazione e alla disciplina di tutela provvisorie dell'istituendo Parco.

13.- Dalla narrazione dei fatti come sopra illustrata risulta che la Regione Abruzzo sia stata coinvolta a più riprese nell'istruttoria inerente alla prima fase del procedimento in esame e che, tuttavia, la Regione stessa ha tenuto sin dall'inizio una condotta che assume connotati oggettivamente dilatori, essendosi limitata ad adottare mere comunicazioni di carattere soprassessorio.

Anzi, dalla documentazione versata agli atti di causa proprio dalla Regione Abruzzo in esecuzione dell'ordinanza collegiale n.177/2026, emerge vieppiù la volontà della Regione di vanificare l'attività istruttoria sinora compiuta dall'ISPRA su richiesta del MASE frapponendo ostacoli alla conclusione della fase procedimentale, in palese contrasto con il principio di leale collaborazione che impone una condotta cooperativa e collaborativa orientata al tempestivo completamento del procedimento (in tali termini, cfr. T.A.R. Catania, sentenza 09/06/2026, n. 1681).

Ed infatti con nota in data 08/05/2026, i Dirigenti delle competenti strutture regionali hanno rappresentato che nell'ambito della riunione convocata dal MASE in data 6 maggio 2026 il Consigliere delegato Ing. N. Campitelli ha evidenziato criticità in ordine alla proposta di perimetrazione effettuata dal Ministero tramite ISPRA, che ne rendono necessario un aggiornamento nell'ottica di individuare un assetto di perimetrazione coerente con gli obiettivi di tutela ambientale e con le esigenze di sviluppo sostenibile del territorio, in relazione alle vocazioni territoriali, agli assetti urbani attuali e allo sviluppo turistico e agricolo. E' stata conseguentemente proposta una "nuova" perimetrazione del Parco che comprenda tutti i Comuni interessati da riserve regionali già esistenti e localizzate lungo il

perimetro costiero coincidente con n. 8 Comuni della provincia di Chieti ovvero: 1. Ortona; 2. San Vito Chietino; 3. Rocca San Giovanni; 4. Fossacesia; 5. Torino di Sangro; 6. Casalbordino; 7. Vasto; 8. San Salvo. Nella medesima nota si rappresenta che la Regione assicurerà il doveroso coinvolgimento dei predetti enti locali interessati sottoponendo ad essi, ai fini dell'acquisizione nel necessario assenso di massima, la “nuova” proposta di istituzione del Parco e concertando con gli stessi le superfici interessate, la zonizzazione delle aree e le norme di salvaguardia. Con una ulteriore nota del 07/05/2026 indirizzata ai Comuni come sopra indicati, la Regione ha preannunciato una prossima riunione di presentazione della “nuova” proposta di delimitazione del Parco.

Tutto ciò nonostante nel corso della riunione interistituzionale svoltasi il 6 maggio 2026 su iniziativa del MASE i rappresentanti della Regione Abruzzo *“hanno confermato di ritenere congrua la proposta di perimetrazione inoltrata da questa Amministrazione con nota Prot. 71701 del 04.05.2023”*, come rilevato nella relazione ministeriale depositata agli atti di causa.

Ebbene, come rimarcato di recente dalla giurisprudenza, la delimitazione del perimetro provvisorio dei parchi nazionali si basa esclusivamente su dati obiettivi e di carattere tecnico – scientifico e, in questa fase, non è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni nel processo decisionale, se non limitatamente all'invio di “elementi conoscitivi” e all'espressione del parere relativo all'individuazione delle misure di salvaguardia. (Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2026, n. 3771).

Nel caso in esame, a differenza di quanto sostenuto dalla Regione, non vi è quindi alcuna possibilità di prescindere dalla proposta di natura tecnico – scientifica elaborata dall'ISPRA, né di attribuire rilievo a valutazioni politico – discrezionali, destinate semmai a dispiegarsi nella fase di determinazione della perimetrazione definitiva.

Di contro, la Regione Abruzzo ha ritenuto di proporre, senza averne alcun titolo,

una “nuova” perimetrazione del Parco comprendente solo 8 Comuni della provincia di Chieti (numero di gran lunga inferiore a quello indicato nella proposta ISPRA del 23.12.2022 che indicava ben 19 Comuni per un’area di 11.591 ha), con l’obiettivo di superare l’originaria proposta dell’ISPRA.

Peraltro non ha alcuna base legale la proposta di circoscrivere la “nuova” perimetrazione del Parco ai soli Comuni interessati da riserve regionali già esistenti, giacchè la stessa oblitera del tutto la distinzione sussistente tra “parchi nazionali” e “parchi naturali regionali” recata dall’art. 2 della l. n. 394 del 1991 (*ibidem*, Consiglio di Stato, sentenza 13 maggio 2026, n. 3771).

Non solo, la Regione Abruzzo si è altresì intestata la competenza ad indire un tavolo interistituzionale per coinvolgere nell’iter procedimentale i soli Comuni che ritiene debbano essere inclusi nella “nuova” perimetrazione.

Deve al riguardo ribadirsi che la fase procedimentale volta all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi e alla definizione della perimetrazione provvisoria, prevista dall’art. 34 comma 3 della Legge n. 394/91, è svolta su impulso e sotto la guida del MASE che l’organo a cui la legge statale riserva in via esclusiva anche le relative determinazioni, che devono essere adottate “*sentiti le regioni e gli enti locali interessati*”, locuzione questa che impone solo di acquisire i contributi partecipativi degli enti territoriali, che il Ministero è tenuto a valutare potendosene discostarsene previa adeguata motivazione.

Nella fattispecie risulta del tutto assente il coinvolgimento degli enti locali interessati nella fase provvisoria di predisposizione della perimetrazione, della zonazione e delle misure di salvaguardia. Detti enti locali vanno individuati nei 19 Comuni, per un totale di un’area di 11.591 ha, indicati nella proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione del Parco formulata dall’ISPRA con nota prot. n. 70953 del 23/12/2022, come ribadito dall’Istituto stesso con la nota del 11/05/2026 nella quale si rappresenta che “*la proposta di ISPRA del 2022 sia a grandi linee ancora valida, in quanto ha migliorato alcuni aspetti della proposta della Regione*

Abruzzo ritenuti critici dal punto di vista tecnico scientifico” (...) “La proposta di perimetrazione di ISPRA del 2022 include un’area di 11.591 ha; pertanto, rispetto al perimetro proposto dalla Regione pari a 7.445 ha, quella proposta da ISPRA è maggiore di 4.146 ha (vedi mappe in Allegato III). Allo stato attuale si considera che la lista dei Comuni (di seguito riportati evidenziando le differenze con quelli inseriti nella proposta della Regione Abruzzo) interessati dalla proposta di perimetrazione al momento non dovrebbe essere variata”.

L’elenco dei Comuni individuati sulla base della predetta proposta di perimetrazione ISPRA del 23/12/2022 è stato altresì confermato dal MASE con l’articolata relazione depositata in ottemperanza all’ordine istruttorio impartito da questo Giudicante.

Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali il MASE dovrà trasmettere tempestivamente a tutti i Comuni di cui alla nota ISPRA prot. n. 70953 del 23/12/2022 la proposta di delimitazione provvisoria del Parco e delle misure di salvaguardia formulate dall’Istituto al fine di acquisire le relative osservazioni che dovranno essere adeguatamente valutate dal Ministero con il supporto dell’ISPRA.

14.- In conclusione il ricorso è fondato sussistendo l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3 L. 93/2001 e dell’art. 34 comma 3 della legge 394/91, alla definizione del procedimento previsto dall’articolo 34, comma 3 della legge 394 del 1991, inerente al Parco nazionale “Costa dei Trabocchi e Teatina” volto alla delimitazione provvisoria del Parco e all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, nonché alla successiva istituzione di un apposito comitato di gestione per la gestione provvisoria del Parco. Sussiste inoltre il corrispondente dovere di leale collaborazione in capo alla Regione e ai Comuni interessati che sono tenuti a cooperare con il Ministero al fine di partecipare alla tutela ed alla gestione delle aree naturali ed ancor prima alla loro delimitazione.

Deve quindi essere ordinato al MASE di provvedere nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, alla delimitazione provvisoria del Parco, nonché all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi e alla costituzione del soggetto di gestione provvisoria dell'Area protetta nazionale, nel rispetto dei principi come sopra richiamati.

In caso di ulteriore inerzia nel provvedere entro il detto termine sarà nominato un Commissario *ad acta* da individuarsi a seguito di apposita istanza della parte interessata.

15.- Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere nei termini perentori di cui in motivazione con avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza, si provvederà alla nomina di un Commissario *ad acta*, su istanza di parte, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giovanni Giardino

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO